

DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2019

308/2019/R/GAS

CONFERIMENTO CAPACITÀ DI TRASPORTO PRESSO IL PUNTO DI ENTRATA DI MAZARA DEL VALLO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1073^a riunione del 16 luglio 2019

VISTI:

- la direttiva (UE) 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- il regolamento (UE) 984/2013 della Commissione europea, del 14 ottobre 2013 (di seguito: regolamento 984/2013);
- il regolamento (UE) 2017/459 della Commissione del 16 marzo 2017 che abroga il regolamento 984/2013 (di seguito: regolamento 2017/459);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro del 28 aprile 2006;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, 168/06;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 332/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 411/2013/ R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 137/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 137/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 luglio 2014, 333/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2014, 552/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2015, 36/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2017, 242/2017/R/gas;

- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 892/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 245/2019/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, nonché del decreto legislativo 164/00, l'Autorità è investita in via generale di funzioni di regolazione in tema di condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, anche con riferimento ai punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero e con terminali di rigassificazione;
- con la deliberazione 137/02, l'Autorità ha adottato delle disposizioni relative all'adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e alle norme per la predisposizione dei codici di rete;
- l'articolo 8.2 della medesima deliberazione prevede che la richiesta di conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero sia valida nei limiti di durata e dei volumi giornalieri di gas che possono essere immessi in rete sulla base dei contratti di importazione e subordinatamente al possesso dell'autorizzazione all'attività di importazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 164/00, ove richiesta. A tal fine il richiedente attesta all'impresa di trasporto gli elementi rilevanti dei contratti di importazione nonché il possesso della relativa autorizzazione;
- l'articolo 8.2.1 della deliberazione 137/02 prevede, inoltre, che le disposizioni di cui al punto precedente non si applichino in relazione ai punti di entrata interconnessi con paesi dell'Unione europea e con la Svizzera, nonché relativamente ad altri punti di entrata eventualmente individuati con provvedimento dell'Autorità, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico;
- in attuazione delle suddette disposizioni, il Codice di Rete dell'impresa maggiore di trasporto, capitolo 5, paragrafo 1.1., prevede che i soggetti che intendono richiedere l'accesso ai punti di entrata interconnessi con l'estero, diversi dai punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione europea e con la Svizzera, in sede di presentazione di un'offerta di acquisto di capacità debbano: essere titolari di contratti di fornitura; aver sottoscritto i contratti di trasporto sulla filiera a monte del punto di entrata della rete nazionale oggetto della richiesta; possedere l'autorizzazione all'importazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il regolamento 984/2013 (di seguito: primo regolamento CAM o regolamento CAM) ha introdotto a livello europeo una disciplina armonizzata in materia di meccanismi di allocazione di capacità esistente nei sistemi di trasporto gas;
- la portata del suddetto regolamento è stata, in seguito, ampliata dal regolamento 2017/459 (di seguito: regolamento CAM) principalmente per l'introduzione di norme relative all'offerta di capacità incrementale;

- l'ambito di applicazione dei suddetti regolamenti, così come le norme principali relative ai meccanismi di allocazione della capacità esistente, sono rimasti invariati; in particolare, per quel che rileva ai fini del presente provvedimento, il regolamento CAM:
 - a) si applica obbligatoriamente ai punti di interconnessione tra paesi dell'Unione europea e, facoltativamente, ai punti di entrata-uscita verso Paesi terzi, se così deciso dalla competente autorità nazionale di regolazione (articolo 2);
 - b) individua l'asta quale meccanismo principale per l'allocazione della capacità presso i punti di interconnessione tra i sistemi di trasporto europei; inoltre, stabilisce che la stessa tipologia di asta, relativa ad un determinato prodotto di capacità standard, si svolga contemporaneamente per tutti i punti di interconnessione interessati (articolo 8);
 - c) prevede che l'asta annuale di capacità annua sia organizzata una volta l'anno con inizio il primo lunedì di luglio di ogni anno, se non altrimenti specificato nel calendario delle aste (articolo 11);
- nel caso italiano, i punti di entrata interessati dall'automatica applicazione del regolamento CAM sono quelli di Tarvisio e Gorizia che collegano il sistema nazionale dei gasdotti, rispettivamente, con i sistemi di trasporto del gas austriaco e sloveno; i punti di entrata non automaticamente interessati sono, invece, quelli di Passo Gries (al confine con la Svizzera), Mazara del Vallo (collegamento con il gasdotto proveniente dall'Algeria) e Gela (collegamento con il gasdotto proveniente dalla Libia);
- con la deliberazione 137/2014/R/gas, l'Autorità ha riformato i requisiti per l'accesso ed i criteri di conferimento della capacità di trasporto presso i punti interconnessi con l'estero al fine di dare attuazione anticipata, rispetto alla decorrenza vincolante dell'1 novembre 2015, alle disposizioni del primo regolamento CAM;
- in particolare, l'Autorità ha previsto il mantenimento, per quanto possibile, di una medesima procedura per il conferimento della capacità esistente presso tutti i punti di entrata della rete nazionale di trasporto interconnessi con l'estero;
- per i punti di entrata della rete nazionale di trasporto interconnessi con i mercati europei, la procedura di conferimento tramite asta ha, tra le altre cose, la funzione di selezionare gli utenti sulla base dell'ordine di merito economico; mentre per gli altri punti, che in sostanza collegano direttamente il sistema nazionale con paesi produttori di gas, la procedura di conferimento tramite asta svolge una funzione residuale per l'eventuale quota di capacità oggetto di congestione, in quanto l'accesso al sistema nazionale è comunque condizionato dai contratti di gas conclusi con i suddetti paesi e dalle pertinenti autorizzazioni ministeriali;
- la previsione, di cui sopra, di mantenere una medesima procedura per tutti i punti di entrata della rete nazionale risponde, quindi, più a logiche di omogeneità organizzativa che ad esigenze di allocazione della capacità secondo criteri di mercato;
- a tal fine, l'Autorità ha disposto che l'impresa maggiore di trasporto conferisca tutta la capacità esistente disponibile per il servizio di trasporto continuo nei punti interconnessi con l'estero tramite aste *on-line* trasparenti e non discriminatorie

organizzate mediante piattaforme individuate nel codice di rete che consentano la più ampia partecipazione degli utenti e secondo procedure e tempistiche, anch'esse specificate nel codice di rete, che assicurino il rispetto delle norme del regolamento CAM;

- per l'anno 2019, in ottemperanza alla normativa vigente, la procedura di conferimento per i prodotti di capacità annua si è svolta l'1 luglio 2019 per tutti i punti di entrata della rete nazionale interconnessi con l'estero (ad eccezione di Bizzarone e San Marino).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il 26 giugno 2019, tramite avviso pubblicato sul proprio sito, Prisma ha reso noto agli utenti che la procedura di assegnazione della capacità sul gasdotto TTPC (Tunisia-Italia), si terrà il 22 luglio 2019, quindi in data successiva a quella di assegnazione della capacità presso il punto di entrata di Mazara del Vallo (1 luglio 2019);
- con comunicazione 28 giugno 2019 (protocollo Autorità 17256), l'impresa maggiore di trasporto, a seguito di una segnalazione presentata da alcuni utenti, ha manifestato all'Autorità l'opportunità di organizzare una sessione aggiuntiva di conferimento di capacità annua presso il punto di entrata di Mazara del Vallo, stante l'impossibilità rilevata dagli utenti di ottenere i requisiti, di cui al primo considerato, previsti al capitolo 5 del Codice di Rete dell'impresa maggiore di trasporto, in tempo utile per la presentazione di richieste vincolanti di capacità presso il medesimo punto nel corso della procedura dell'1 luglio 2019;
- al fine di garantire trasparenza, il 29 giugno 2019, l'impresa maggiore di trasporto ha pubblicato un avviso, sul proprio sito internet, per informare tutti gli utenti della richiesta ricevuta di introdurre, a settembre 2019, una ulteriore sessione di conferimento di capacità annua presso il Punto di entrata di Mazara del Vallo e per invitare la presentazione di eventuali considerazioni al riguardo, entro il 5 luglio 2019;
- a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al precedente alinea:
 - a) alcuni utenti hanno evidenziato che sono in corso di finalizzazione gli adempimenti funzionali all'ottenimento dei requisiti per l'accesso alla capacità di trasporto verso il punto di Mazara del Vallo, ivi inclusa l'assegnazione di capacità a monte sui gasdotti TTPC- TMPC (che collegano l'Algeria all'Italia attraverso la Tunisia);
 - b) nessun utente ha segnalato criticità in merito all'organizzazione di una seconda procedura di conferimento;
 - c) alcuni utenti, inoltre, hanno rilevato che non sempre le tempistiche relative alla rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento e al rilascio delle relative autorizzazioni all'importazione sono compatibili con quelle di svolgimento delle procedure di assegnazione di capacità, pertanto hanno proposto di rivedere i requisiti richiesti per la partecipazione ai processi di conferimento di capacità di trasporto in corrispondenza dei punti di entrata interconnessi con Paesi non appartenenti all'Unione europea. In particolare, hanno proposto di prevedere che

il possesso dell'autorizzazione all'importazione sia richiesto soltanto ai fini dell'utilizzo della capacità conferita e non della richiesta di accesso;

- fermo restando quanto sopra specificato, l'1 luglio 2019, l'impresa maggiore di trasporto, in ottemperanza alla normativa vigente, ha avviato le procedure di conferimento della capacità annua presso tutti i punti di entrata interconnessi con l'estero (ad eccezione di Bizzarone e San Marino); per quanto riguarda il punto di Mazara del Vallo non è stata presentata nessuna offerta e, di conseguenza, non risulta allocata nessuna capacità;
- l'importazione di gas naturale dall'Algeria, attraverso il punto di entrata di Mazara del Vallo, rappresenta la seconda fonte di approvvigionamento per l'Italia; nel 2018 il peso dell'Algeria tra i paesi da cui l'Italia importa gas è stato del 26,5% (*fonte: Relazione Annuale 2019 dell'Autorità*).

RITENUTO CHE:

- le circostanze che hanno portato alcuni utenti a richiedere una seconda sessione di conferimento per la capacità annua presso il punto di Mazara del Vallo siano meritevoli di considerazione per il loro carattere eccezionale e per il fatto che collegano un punto di entrata della rete nazionale di trasporto con un Paese produttore di gas non appartenente all'Unione europea;
- la proposta di alcuni utenti, di cui alla precedente lettera c), di rivedere i requisiti richiesti per la partecipazione ai processi di conferimento presso punti di entrata interconnessi con Paesi non appartenenti all'Unione europea, richieda ulteriori approfondimenti e debba pertanto essere valutata in seguito;
- l'organizzazione di una seconda procedura di conferimento presso il punto di Mazara del Vallo non rappresenti un ostacolo alla concorrenza, ma, al contrario, favorisca condizioni di economicità per le forniture di gas;
- sia, pertanto, opportuno accogliere la richiesta presentata dagli utenti e prevedere che per il solo anno 2019 sia organizzata una seconda procedura di conferimento per i prodotti di capacità annua presso il punto di Mazara del Vallo senza costi aggiunti per il sistema

DELIBERA

1. di dare mandato all'impresa maggiore di trasporto, in deroga a quanto previsto dalla vigente regolazione, di organizzare per il solo anno 2019 una seconda procedura di conferimento per i prodotti di capacità annua presso il punto di entrata di Mazara del Vallo;
2. di prevedere che la suddetta procedura si svolga, come previsto dalla vigente normativa, attraverso aste *on-line* trasparenti e non discriminatorie organizzate mediante la piattaforma individuata nel codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto e che consentano la più ampia partecipazione degli utenti;

3. di prevedere che nessun costo aggiunto sia posto a carico del sistema per lo svolgimento della procedura di conferimento sopra richiamata;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini